

	Rep.n.66.020	
	COMUNE DI FIRENZE	
	ALAMBICCHI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	Gestione delle ludoteche del Comune di Firenze	
	denominate ludoteca "Marcondirondero" e ludoteca "Il	
	castoro'" - anni 2026-2028 - conformemente ai C.A.M. di	
	cui al DM del 09/12/2020 - LOTTO 2 CIG B847578C39 -	
	LOTTO 4 CIG B84757ADDF	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2026 (duemilaventisei) questo giorno 11 (undici)	
	del mese di febbraio, in Firenze e precisamente negli	
	uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della	
	Signoria, (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott.ssa Carla DE PONTI, Vice Segretaria	
	Generale Vicaria del Comune di Firenze, autorizzata a	
	ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono	
	presentati e personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Simona BOBOLI, nata a [REDACTED]	
	[REDACTED], domiciliata per la carica in Firenze,	
	Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di	
	intervenire al presente atto non in proprio ma in	
	rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale	
	01307110484, nella sua qualità di Dirigente del	
	Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e	

	formative della Direzione Istruzione, giusto il	
	disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di	
	Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per	
	l'attività contrattuale dello stesso Comune;	
	2) Sig.ra Nadia Lunghi, nata a [REDACTED]	
	domiciliata per la carica ove appresso, la quale	
	interviene al presente atto non in proprio ma in	
	qualità di Legale rappresentante di "Alambicchi -	
	Società Cooperativa Sociale" - (d'ora in poi anche solo	
	"Alambicchi") con sede in Prato, Via IV Novembre n.	
	17, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel	
	registro delle Imprese 01802740975 come risulta da	
	visura della CCIAA di Pistoia-Prato del 3/02/2026.	
	Contraenti della cui identità personale e veste	
	rappresentativa, io Vice Segretaria Generale Vicaria	
	del Comune di Firenze sono certa.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Istruzione - E.Q. Centri estivi, ludoteche e attività	
	educative, n. DD/2025/06531 del 15 settembre 2025,	
	veniva indetta, in modalità telematica sul sistema	
	START della Regione Toscana, una procedura aperta per	
	l'affidamento dell'appalto relativo alla gestione delle	
	ludoteche del Comune di Firenze denominate ludoteca "i	
	Nidiaci", ludoteca "Marcondirondero", ludoteca "La tana	

	dell'orso" (gestione parziale), ludoteca "Il castoro",	
	ludoteca "La carrozza di Hans", ludoteca "Il castello	
	dei balocchi" (gestione parziale) - anni 2026-2028 -	
	conformemente ai C.A.M. di cui al DM del 09/12/2020,	
	suddivisa in 6 lotti, da aggiudicare secondo il	
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	
	individuata sulla base del miglior rapporto	
	qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.	
	36/2023;	
	- con medesima determinazione dirigenziale venivano	
	assunti gli impegni di spesa relativi all'intera durata	
	dell'appalto, successivamente modificati con	
	determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione	
	- E.Q. Centri estivi, ludoteche e attività educative,	
	n. DD/2025/07946 del 6 novembre 2025, e approvati gli	
	elaborati progettuali relativi all'appalto in oggetto,	
	in parte rettificati e riapprovati con successiva	
	determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione	
	- E.Q. Centri estivi, ludoteche e attività educative,	
	n. DD/2025/07202 dell'8 ottobre 2025;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Gare	
	e Appalti - E.Q. Giuridica Amministrativa Beni e	
	Servizi n. DD/2025/06685 del 17 settembre 2025 veniva	
	approvata la documentazione di gara relativa alla	
	procedura in oggetto;	

	- conforme risulta da verbale del 4 novembre 2025,	
	veniva proposta l'aggiudicazione dell'appalto in	
	oggetto, relativamente al LOTTO 2 CIG B847578C39 e al	
	LOTTO 4 CIG B84757ADDF a favore di "Alambicchi" che	
	offriva, per il Lotto 2, un ribasso del 6% (sei per	
	cento) sull'importo di € 110.938,89	
	(centodiecimilanovecentotrentotto virgola ottantanove	
	centesimi) posto a base di gara, oltre IVA e, per il	
	Lotto 4, un ribasso del 5% (cinque per cento)	
	sull'importo di € 254.882,76	
	(duecentocinquantaquattromilaottocentottantadue virgola	
	settantasei centesimi) posto a base di gara, oltre IVA;	
	- sono stati ultimati con esito positivo i controlli	
	relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e	
	speciale previsti dal D.Lgs. 36/2023, come risulta da	
	nota prot. n. 465689 del 5 dicembre 2025 della	
	Direzione Gare Appalti - E.Q. Giuridica Amministrativa	
	Beni e Servizi, che si conserva agli atti dell'Ufficio	
	Contratti Pubblici;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Istruzione - E.Q. Centri estivi, ludoteche e attività	
	educative, n. DD/2025/09166 del 9 dicembre 2025,	
	venivano approvati i verbali di gara e l'appalto in	
	oggetto veniva aggiudicato, per il Lotto 2 e 4, ad	
	"Alambicchi";	

	- con la medesima determinazione veniva disposto di	
	procedere, nelle more della stipula del contratto,	
	all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma	
	8, D.Lgs. 36/2023;	
	- alle prestazioni derivanti dal presente contratto	
	viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale per	
	le Lavoratrici ed i Lavoratori delle Cooperative del	
	Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-educativo e di	
	inserimento lavorativo 2023-2025, firmato dalle Parti	
	Sociali in data 26/01/2024 (verbale integrativo del	
	05/03/2024) codice CNEL T151;	
	- in merito ai controlli antimafia per "Alambicchi" in	
	data 19/11/2025 è stata richiesta l'informativa	
	antimafia sulla piattaforma BDNA con protocollo n.	
	PR_POUTG_Ingresso_0043591_20251119, ad oggi ancora in	
	istruttoria;	
	- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta	
	suindicata e, pertanto, la stipula del presente	
	contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del	
	D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da	
	parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto	
	dalle medesime disposizioni;	
	- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	

	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano:	
	ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI	
	Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla	
	Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative,	
	ludiche e formative della Direzione Istruzione,	
	Dott.ssa Simona BOBOLI ed in esecuzione degli atti	
	citati in premessa, affida ad Alambicchi, in persona	
	della Sig.ra Nadia Lunghi, che accetta e si obbliga,	
	l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per	
	l'affidamento del servizio di gestione delle ludoteche	
	del Comune di Firenze denominate ludoteca	
	"Marcondirondero" e ludoteca "Il castoro" - anni	
	2026-2028 - conformemente ai C.A.M. di cui al DM del	
	09/12/2020 - LOTTO 2 CIG B847578C39 e LOTTO 4 CIG	
	B84757ADDF, alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede	
	di gara e conservate sulla piattaforma Start della	
	Regione Toscana e agli atti della Direzione Istruzione;	
	nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto	
	digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale:	
	- capitolato speciale d'appalto.	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da	

	interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato	
	redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non	
	emergono interferenze tra il personale del committente	
	e quello dell'appaltatore. Qualora si rendesse	
	necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e	
	non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività	
	oggetto di appalto, le parti provvederanno	
	all'elaborazione del DUVRI.	
	La Sig.ra Nadia Lunghi, come sopra identificata,	
	accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente	
	contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui	
	viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare	
	osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore	
	si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni	
	necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di	
	Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso	
	proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiaro	
	inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal	
	codice di comportamento adottato dalla stazione	
	appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e	
	a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il	
	suddetto codice, pena la risoluzione del presente	
	contratto.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	

	Le Parti concordano che il corrispettivo del presente	
	appalto è previsto in complessivi € 346.421,17	
	(trecentoquarantaseimilaquattrocentoventuno virgola	
	diciassette centesimi) oltre IVA, di cui € 104.282,55	
	(centoquattromiladuecentottantadue virgola cinquanta	
	cinque centesimi), oltre IVA, per il Lotto 2, ed €	
	242.138,62 (duecentoquarantaduemilacentotrentotto	
	virgola sessantadue centesimi), oltre IVA per il Lotto	
	4.	
	ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	
	L'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del	
	Capitolato, avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla	
	data di affidamento del servizio in via d'urgenza,	
	ovvero il 14 gennaio 2026, come previsto nella	
	DD/2025/9879 del 29/12/2025 della Direzione Istruzione	
	- E.Q. Centri estivi, ludoteche e attività educative.	
	La durata dell'affidamento dei servizi è prevista per	
	gli anni 2026-2028. Alla scadenza del contratto il	
	rapporto s'intende risolto di diritto, senza obbligo di	
	disdetta. Il servizio prevede aperture differenziate	
	nei singoli lotti sulla base dei bisogni delle famiglie	
	e delle caratteristiche delle strutture, con periodi di	
	chiusura coincidenti con la pausa estiva, le vacanze	
	natalizie e pasquali e le altre festività di calendario.	
	ART. 4 - GARANZIE	

	Si dà atto che "Alambicchi" a garanzia degli impegni da	
	assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi	
	dell'art. 117 del D.lgs 36/2023, le garanzie	
	fideiussorie definitive per ciascun lotto, così	
	costituite:	
	- per il Lotto 2 di Euro 5.214,13	
	(cinquemiladuecentoquattordici virgola tredici	
	centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 413822963;	
	- per il Lotto 4 di Euro 12.106,93 (dodicimilacentosei	
	virgola novantatré centesimi) mediante polizza	
	fideiussoria n. 413822873;	
	entrambe emesse in data 9 (nove) gennaio 2026 da AXA	
	Assicurazioni s.p.a.	
	Si dà atto, inoltre, che "Alambicchi" ha adempiuto agli	
	obblighi di copertura assicurativa previsti dall'art.	
	3.8 del capitolato speciale d'appalto, come da nota	
	recepita al prot. n. 11426 del 13/01/2026 dalla	
	Direzione Istruzione.	
	ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI	
	CORRISPETTIVI DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del	
	13/08/2010, "Alambicchi" con nota prot. 491082 del 24	
	dicembre 2025, che si conserva agli atti dell'Ufficio	

	Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di	
	Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato	
	alle commesse pubbliche e le generalità della persona	
	delegata ad operare su di esso. Pertanto, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010, i	
	pagamenti verranno effettuati mediante bonifico	
	bancario sul conto corrente dedicato indicato nel	
	documento, che si allega al presente atto per formarne	
	parte integrante e sostanziale.	
	Nel caso in cui il soggetto elencato effettui, in	
	conseguenza del presente contratto, transazioni senza	
	avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.	
	ART.6 - SUBAPPALTO	
	Si dà atto che "Alambicchi" ha dichiarato, a corredo	
	delle offerte, di non volersi avvalere della facoltà di	
	subappaltare parte del servizio, oggetto del presente	
	contratto.	
	"Alambicchi" ha dichiarato in sede di gara di non aver	
	sottoscritto in epoca anteriore alla procedura di gara	
	in oggetto, contratti continuativi di cooperazione,	
	servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3,	
	lett. d) del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	

	"Alambicchi" dichiara di operare nel rispetto della	
	normativa sulla Privacy ed in particolare di essere	
	adempiente in riferimento agli obblighi previsti dal	
	D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.	
	101/2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.	
	Con note prot. 11424 e 11426 del 13 gennaio 2026	
	"Alambicchi" ha proceduto a individuare il proprio	
	Responsabile Privacy nella persona della Sig.ra Nadia	
	LUNGHl, C.F. [REDACTED].	
	Il Comune di Firenze con nota prot. n. 46712 del 2	
	febbraio 2026 ha nominato formalmente, quale	
	Responsabile del trattamento delle banche dati del	
	Comune di Firenze nell'ambito delle competenze	
	conferite in base agli specifici accordi assunti, la	
	ditta "Alambicchi", nella persona della Sig.ra Nadia	
	LUNGHl per il trattamento dei dati personali inerenti	
	l'affidamento del servizio, oggetto del presente	
	contratto.	
	"Alambicchi" ha accettato la suddetta nomina secondo il	
	modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze	
	ed è responsabile della correttezza e della	
	riservatezza del proprio personale che è tenuto a non	
	divulgare informazioni o notizie relative al contratto	
	in oggetto.	
	ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE	

	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	"Alambicchi" dichiara di essere a conoscenza di tutte	
	le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.	
	347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città	
	Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio	
	territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019	
	e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli	
	effetti. Le dichiarazioni d'impegno e le obbligazioni	
	assunte dall'odierno appaltatore, che formano il	
	contenuto di tale Protocollo, si allegano al presente	
	contratto per formarne parte integrante e sostanziale,	
	e si intendono accettate con la sottoscrizione del	
	medesimo.	
	ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra	
	le parti contraenti per l'interpretazione e	
	l'esecuzione del presente appalto è competente	
	esclusivamente il Foro di Firenze.	
	ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria e	
	di registro) e consequenziali, sono a carico	
	dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente	
	atto, elegge domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3	
	bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, presso	

	l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante	
	dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI- PEC).	
	Il servizio di cui al presente contratto di appalto è	
	soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.	
	Il presente atto, ai sensi dell'art. 82 c.5 del D.lgs.	
	n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.	
	Le parti danno atto che la stipulazione del presente	
	contratto ha luogo sotto condizione risolutiva	
	dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto	
	l'esito sfavorevole degli stessi comporterà le	
	conseguenze di legge, ivi compreso il risarcimento dei	
	danni subiti dall'Amministrazione.	
	E, richiesto, io Vice Segretaria Generale Vicaria del	
	Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di	
	appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo	
	hanno dichiarato conforme alla loro volontà e,	
	dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo	
	sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di	
	firma digitale valida alla data odierna nel testo e	
	negli allegati insieme a me Vice Segretaria Generale	
	Vicaria Rogante.	
	Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico	
	e occupa pagine intere 12 (dodici) e parte della	
	seguente fino a qui.	



DIREZIONE ISTRUZIONE

SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE

Appalto per l'affidamento della gestione delle ludoteche del Comune di Firenze denominate Ludoteca I Nidiaci, Ludoteca Marcondironero, Ludoteca La Tana dell'Orso (gestione parziale), Ludoteca Il Castoro, Ludoteca La Carrozza di Hans, Ludoteca Il Castello dei balocchi (gestione parziale) conformemente ai CAM di cui al DM del 09/12/2020 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria)

CAPITOLATO



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Art. 2 - Durata del contratto

2.1 Consegna e avvio del servizio

2.2 Proroga

Art. 3 – Modalità di esecuzione della/e prestazione/i

3.1 Articolazione dell'appalto in lotti

3.2 Attività oggetto del servizio

3.3 Personale e orari

3.4 Tirocini e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

3.5 Volontariato e servizio civile universale

3.6 Sciopero e assemblee

3.7 Obblighi dell'aggiudicatario

3.8 Obblighi assicurativi e responsabilità

3.9 Sicurezza sui luoghi di lavoro

3.10 Controllo della qualità

3.11 Trattamento dati personali degli/delle utenti

Art. 4 – Criteri Ambientali Minimi

4.1 Clausole contrattuali e Specifiche tecniche

Art. 5 – Importo dell'appalto

5.1 Corrispettivo

5.2 Modalità di pagamento

5.3 Anticipazione del prezzo

5.4 Cessione del credito

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

7.1 Modifiche ex art. 120, c. 1 let. a) D.Lgs. 36/2023

Art. 8 – Clausole sociali

8.1 Applicazione CCNL



8.2 Stabilità occupazionale

8.3 Parità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Art. 9 - Subappalto

Art. 10 – Garanzia definitiva

Art. 11 - Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici

Art. 12 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del contratto

Art. 13 - Penali

Art. 14 – Risoluzione

Art. 15 - Recesso

Art. 16–Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)

Art. 17 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Art. 18 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 20 – Stipula e spese contrattuali

Art. 21 - Trattamento dei dati personali – eventuale nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Art. 22 – Definizione delle controversie e foro competente

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

23.1 Offerta tecnica

23.2 Offerta economica/dettaglio dell'offerta economica

23.3 DUVRI

23.4 Check list controlli in loco



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente Capitolato d'appalto ha per oggetto la disciplina della gestione del servizio educativo, ludico e culturale, rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di età compresa tra 0 e 14 anni, e alle loro famiglie di alcune ludoteche dei Quartieri 1 – 2 – 3 – 4 - 5.

L'appalto si compone di 6 lotti, corrispondenti ai seguenti servizi:

LOTTO 1 – LUDOTECA *I NIDIACI* - via Maffia, 25 (Quartiere 1)

LOTTO 2 - LUDOTECA *MARCONDIRONDERO* - via delle Carra, 4 (Quartiere 1)

LOTTO 3 – LUDOTECA *LA TANA DELL'ORSO* – viale De Amicis, 21 (Quartiere 2)

LOTTO 4 – LUDOTECA *IL CASTORO* – piazza Bartali, 3/b (Quartiere 3)

LOTTO 5 – LUDOTECA *LA CARROZZA DI HANS* – via Canova 170/b (Quartiere 4)

LOTTO 6 – LUDOTECA *IL CASTELLO DEI BALOCCHI* – via del Pontormo 92 (Quartiere 5)

I minori devono essere accompagnati da un adulto responsabile della loro vigilanza. Potranno essere attivati servizi integrativi sperimentali, ai sensi dell'articolo 7 del capitolato, che consentono la partecipazione di ragazzi e ragazze senza la presenza delle famiglie, con particolare attenzione alla fascia di età 11-14 anni.

I servizi hanno una funzione educativa flessibile per rispondere ai bisogni che emergono in contesti sociali molto eterogenei, con richieste molteplici e differenziate. Le ludoteche sono aperte al pubblico gratuitamente e visitabili negli orari di apertura. In coerenza con quanto inserito nel Programma di Mandato 2024-2029, le attività oggetto del servizio saranno orientate alla costruzione delle Ludoteche come Case della Cultura dei bambini. L'affidatario, in stretto raccordo con gli uffici della Direzione Istruzione, collaborerà per la promozione e la realizzazione di progetti attivati dall'Amministrazione Comunale che insistono sul territorio di riferimento.

In ciascuna ludoteca il servizio assume delle caratteristiche proprie, soprattutto in relazione alla diversa specificità socio-culturale del territorio nel quale è inserito e alla presenza e peculiarità di altri servizi limitrofi rivolti all'infanzia e alla famiglia o anche di altra tipologia.

Tutte le ludoteche oggetto del presente appalto erogano servizi educativi nel territorio di riferimento con la finalità di:

- contrastare la povertà educativa
- contribuire alla costruzione, attraverso l'educazione alla pratica del gioco, di una cultura che educi alla pace e ai diritti umani, promuovendo le libertà fondamentali, la cittadinanza globale e lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della Nuova Raccomandazione UNESCO (2023) ed in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030
- promuovere l'inclusione socio-culturale.

In tale prospettiva, le ludoteche perseguono i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e accogliente, dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere sia strutturate che favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca;
- offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini;
- progettare spazi e attività che valorizzino i molteplici linguaggi con cui bambini e bambine si esprimono in rapporto con gli altri e rappresentino contesti di apprendimento emotivo, sociale e culturale;
- offrire strumenti di riflessione sul ruolo genitoriale attraverso il contesto ludico;
- progettare attività inclusive che valorizzino le diversità e garantiscano a tutti/e la partecipazione alle attività di gruppo, rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo;
- si svolgano nell'ottica della progettazione universale dei servizi, con particolare attenzione all'intercultura e alla disabilità;
- educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell'ambiente;
- costruire contesti di socializzazione, che favoriscano relazioni improntate alla solidarietà e educino alla pace e alla legalità;
- contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le altre ludoteche della città, con altri servizi educativi e culturali e con le scuole del territorio;
- realizzare progetti di educazione interculturale che riconoscano valori e regole transculturali impliciti e valorizzino il pluralismo degli elementi del gioco culturalmente determinati, per la costruzione di una con-cittadinanza in una pluralità diffusa allo scopo di creare veri e propri laboratori di convivenza e dialogo.

Le attività sono progettate in coerenza alle linee di indirizzo e agli standard di qualità della Carta Nazionale delle ludoteche italiane e con le *Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi* che danno attuazione alle previsioni contenute nell'Azione 25 del 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022- 2023 (Piano Infanzia) adottato con D.P.R. 25 gennaio 2022.

Al fine di rispondere ai crescenti bisogni delle comunità territoriali di riferimento, l'operatore economico potrà attivare specifici percorsi di progettazione partecipata con i destinatari secondo le suddette Linee Guida, garantendo un'offerta di servizi flessibile, anche utilizzando, a titolo esemplificativo, idonei spazi urbani esterni nel contesto territoriale di riferimento e/o modalità comunicative a distanza nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto secondo quanto previsto dall'art. 3.2 del capitolato.

Art. 2 - Durata del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data di affidamento del servizio se precedente al contratto, presumibilmente dal 1 gennaio 2026. La durata dell'affidamento dei servizi è prevista per gli anni 2026-2028.



Alla scadenza del contratto il rapporto s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Il servizio prevede aperture differenziate nei singoli lotti sulla base dei bisogni delle famiglie e delle caratteristiche delle strutture, con periodi di chiusura coincidenti con la pausa estiva, le vacanze natalizie e pasquali e le altre festività di calendario.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice).

Nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche legate alla necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria, od ordinaria qualora l'intervento determini l'impossibilità di utilizzo degli immobili in cui si svolge la prestazione, l'Amministrazione si riserva di procedere alla sospensione dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 121 del Codice.

2.1 Consegna e avvio del servizio

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto verrà redatto apposito verbale di consegna dei locali, degli arredi e delle attrezzature, sottoscritto dal Comune di Firenze e dall'Operatore economico aggiudicatario per accettazione, di cui si allega elenco esemplificativo di arredi e attrezzature relative a ciascuna struttura oggetto di appalto; analoga operazione verrà compiuta al termine dell'affidamento in occasione della restituzione al Comune dell'immobile e dei beni mobili in esso contenuti. Tali beni, al termine dell'affidamento e nel momento della riconsegna, devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli di cui all'inventario iniziale e successivamente aggiornato, in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione, salvo le variazioni per sostituzione o miglioramento quantitativo o qualitativo o comunque per cambiamento organizzativo. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, macchine, arredi ed attrezzature, questi saranno stimati e addebitati interamente all'affidatario, con rivalsa sulle polizze assicurative di cui al successivo punto 3.8.

2.2 Proroga

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, c. 10 del Codice, per una durata massima pari a 17 settimane ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto.

L'importo stimato di tale opzione per i singoli lotti è il seguente:
Lotto 1 è pari a € 25.255,20, al netto di Iva;

Lotto 2 è pari a € 17.462,57, al netto di Iva;

Lotto 3 è pari a € 24.018,62, al netto di Iva;

Lotto 4 è pari a € 40.120,51, al netto di Iva;

Lotto 5 è pari a € 61.950,89, al netto di Iva;

Lotto 6 è pari a € 23.773,99, al netto di Iva.

Art. 3–Modalità di esecuzione della/e prestazione/i

3.1 Articolazione dell'appalto in lotti

L'appalto si compone di 6 lotti, corrispondenti ai servizi di seguito specificati:

LOTTO 1 - Ludoteca "I Nidiaci" – gestione completa

Il servizio si trova nella zona di Oltrarno, in via Maffia n.25, inserito in un plesso scolastico che comprende le scuole dell'infanzia e primaria Agnesi, con la quale condivide parte del cortile esterno. La presenza e l'interazione con questi servizi, che in parte hanno la stessa utenza, ha avuto una conseguenza importante nella necessità di un ampliamento dell'orario di apertura della ludoteca in concomitanza con il tempo corto della scuola primaria. Quest'ultima prevede, infatti, settimanalmente solo due rientri pomeridiani e le famiglie hanno manifestato l'esigenza di poter disporre negli altri pomeriggi di uno spazio protetto aperto ai compiti e allo svago delle bambine e dei bambini. Questa necessità è stata accolta negli anni passati sperimentando con successo l'apertura anticipata della ludoteca nei tre pomeriggi di tempo corto della scuola primaria, proprio per la creazione di uno "spazio compiti" precedente alle attività ludiche ordinarie. La sperimentazione ha poi portato ad un ampliamento stabile dell'orario.

Il servizio è rivolto a bambine e bambini della fascia di età 0-11 anni e alle loro famiglie.

LOTTO 2 - Ludoteca "Marcondirondero" – gestione completa

Questa ludoteca si trova nella zona di San Jacopino - Porta a Prato, in via delle Carra n.4. È in uno stabile di civili abitazioni che al piano terreno accoglie, oltre alla ludoteca, anche il Centro Età Libera San Jacopino e la biblioteca comunale Fabrizio De André. È una struttura non molto grande, ma molto apprezzata dalla popolazione e frequentata in particolare nei periodi di freddo e maltempo, perché non dispone di uno spazio esterno. Questo ha portato alla nascita di una collaborazione con la biblioteca adiacente e alla creazione de *La Piccola Biblioteca delle Storie Intrecciate*, uno spazio lettura allestito appositamente per accogliere anche in biblioteca i bambini molto piccoli accompagnati da adulti di riferimento. La collaborazione è risultata un valore aggiunto per tutte e due le strutture ed è un tratto che l'Amministrazione intende promuovere anche nei prossimi anni, così come le collaborazioni con il Centro Età Libera San Jacopino, tramite progetti di attività che valorizzino lo scambio intergenerazionale.

Il servizio è rivolto a bambine e bambini della fascia di età 0-11 anni e alle loro famiglie.

LOTTO 3 - Ludoteca "La Tana dell'Orso" – gestione parziale

La Ludoteca è nata nel 1998 e da sempre mantiene la sua identità di "tana familiare" ovvero luogo di aggregazione capace di attivare occasioni e interventi di sostegno alla genitorialità. Si rivolge prevalentemente alla prima infanzia. Si caratterizza come luogo "protetto" in cui, attraverso la diffusione della cultura del gioco, trovano spazio proficue dinamiche di socializzazione e inclusione e esperienze di consapevolezza e rafforzamento del ruolo genitoriale. La "Tana dell'orso" accoglie bambini/ragazzi fra 0 e 11 anni e i loro adulti accompagnatori, in una sezione infanzia (0 – 6) e in una sezione grandi (7-11 anni), in spazi concepiti per diversi tipi di attività e di gioco, attrezzati con materiali idonei ad ogni fascia di età, tali da permettere la loro libera fruizione e la partecipazione ai laboratori programmati. La gestione parziale in appalto della ludoteca si pone in continuità rispetto alla programmazione ludico-educativa della gestione diretta.

Il servizio è rivolto a bambine e bambini della fascia di età 0-11 anni e alle loro famiglie.



LOTTO 4 – Ludoteca “Il Castoro” – gestione completa

Questo servizio si trova nella zona di Gavinana, in piazza Bartali n.3. Occupa una palazzina su due piani edificata nel 2011 e nata appositamente per accogliere la ludoteca. Dispone di spazi molto ampi e luminosi ed è situata in una piazza che ospita un grande centro commerciale. È stata nel periodo pre pandemico molto frequentata anche da persone di passaggio, e si è trovata in passato a dover replicare la programmazione dei laboratori per soddisfare le richieste di partecipazione, con particolare attenzione in occasione di festività quali Natale, Carnevale e Pasqua.

Il servizio è rivolto a bambine e bambini della fascia di età 0-11 anni e alle loro famiglie.

LOTTO 5 – Ludoteca “La Carrozza di Hans” – gestione completa

In considerazione della frequentazione da parte di famiglie di varie nazionalità e provenienze, la Carrozza di Hans è il luogo per l’immaginazione di mondi differenti e fantastici che si scoprono e incontrano in un viaggio a bordo della fiabesca “Carrozza”.

Laboratori a tema, letture animate, narrazione di fiabe accompagnano costantemente i bambini nei loro viaggi. È un servizio rivolto a bambini/ragazzi fra 0 e 14 anni e alle loro figure adulte di riferimento, ed è collocato, in fascia oraria mattutina e pomeridiana, utilizzando le due parti speculari della struttura, suddivise in zona infanzia e zona grandi, collegate dal salone centrale. Gli ambienti sono organizzati in spazi arredati per diversi tipi di attività e di gioco, attrezzati con materiali idonei ad ogni fascia di età, tali da permettere il libero utilizzo e la partecipazione ai laboratori programmati.

Il servizio è rivolto a bambine e bambini della fascia di età 0-14 anni e alle loro famiglie.

LOTTO 6 – Ludoteca “Il Castello dei Balocchi” – gestione parziale

Al Castello dei balocchi le frequenti rappresentazioni teatrali in stretta collaborazione con le realtà, istituzionali e non, del territorio, promuovono il gioco, con e senza materiale ludico.

La Ludoteca deve il suo nome al vecchio borgo di Castello, dove soggiornava in villeggiatura Carlo Lorenzini, ovvero Carlo Collodi, autore del Pinocchio che ... con Lucignolo, partì per il Paese dei balocchi. È da sempre un punto di ritrovo, incontro e di scambio anche per gli adulti.

La Ludoteca “Il Castello dei Balocchi” è un servizio rivolto a bambini/ragazzi fra 0 e 11 anni e alle loro figure adulte di riferimento. La struttura è suddivisa in due settori, in cui sono presenti spazi arredati per diversi tipi di attività, attrezzati con materiali specifici per fascia di età, necessari per la partecipazione ai laboratori programmati.

La gestione parziale in appalto della ludoteca si pone in continuità rispetto alla programmazione ludico-educativa della gestione diretta.

Il servizio è rivolto a bambine e bambini della fascia di età 0-11 anni e alle loro famiglie.

3.2 Attività oggetto del servizio

Il servizio in appalto prevede, per ogni lotto, la realizzazione delle seguenti attività:

Le attività principali dei servizi oggetto di appalto, per i 6 lotti, sono:

1. gestione del servizio educativo con attività di: accoglienza, iscrizioni, assistenza al gioco libero, proposte di gioco strutturato, di gioco simbolico, attività laboratoriali, psicomotorie,

teatrali, di lettura, di media-education secondo un programma mensile che preveda la differenziazione per fasce di età;

2. progettazione e programmazione di attività in grado di favorire l'inclusione e di contrastare l'emarginazione sociale, la devianza, lo svantaggio sociale, attraverso la realizzazione di contesti aggreganti, solidali, culturalmente stimolanti;
3. progettazione di laboratori ludici su cittadinanza globale e diritti umani, da inserire nella compagine delle Chiavi delle Città, come contributo alle opportunità di ampliamento dell'Offerta Formativa delle scuole della città;
4. sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'utenza al rispetto delle regole, all'uso attento e al riordino di attrezzature e beni comuni;
5. predisposizione e trasmissione del programma mensile all'Ufficio Attività Educative di riferimento per la sua pubblicazione sulla Rete Civica del Comune;
6. utilizzazione dei social network per la promozione delle attività e la cura dei contatti diretti con l'utenza, in coerenza con le linee guida e i protocolli d'intesa predisposti dall'Amministrazione Comunale;
7. presidio casella di posta elettronica dedicata alla ludoteca, in ottemperanza alle linee guida fornite dall'Amministrazione Comunale;
8. produzione di proposte laboratoriali via web o via mail, con produzione video, tutorial, e-book, ecc. da realizzarsi soprattutto nel caso di condizioni che rendano necessario il contingentamento delle attività in presenza;
9. gestione del processo di comunicazione con le famiglie, ai fini delle prenotazioni, laddove necessario, della veicolazione delle informazioni di servizio, gli avvisi e la rilevazione di segnalazioni/feedback, attraverso una casella email messa a disposizione per le comunicazioni anche con l'Ufficio Attività Educative di riferimento (scuolaq1@comune.fi.it - scuolaq2@comune.fi.it - scuolaq3@comune.fi.it - scuolaq4@comune.fi.it - scuolaq5@comune.fi.it -);
10. attività di coordinamento e monitoraggio delle attività, con trasmissione all'Ufficio Attività Educative di riferimento delle schede di rilevazione appositamente predisposte, dei report mensili e relazioni periodiche;
11. progettazione di strategie comunicative per l'informazione, la pubblicizzazione, la promozione dei servizi e la disseminazione dei risultati dei progetti e delle specifiche iniziative intraprese dai servizi, in accordo con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento;
12. implementazione del lavoro di rete con altri soggetti pubblici o privati operanti in ambito socio ludico-educativo sul territorio, con particolare riferimento ai referenti dei Servizi Sociali e delle Istituzioni Scolastiche, qualora si renda necessaria una collaborazione o progettazione unitaria di interventi ed attività mirate;
13. progettazione e realizzazione di interventi educativi anche all'aperto e con modalità flessibili, tenendo conto anche di eventuali misure di carattere sanitario/epidemiologico.

14. gestione operativa: apertura, chiusura e custodia dei locali sede del servizio. Mantenimento costante delle relazioni e dei contatti con l'Ufficio Attività Educative nei Quartieri di riferimento, anche con una linea telefonica dedicata e attiva durante tutto il servizio.
15. predisposizione di strumenti di raccolta dati, controllo e valutazione ulteriori rispetto a quelli predisposti dal Comune (quali moduli, registri, schede, questionari, interviste qualitative, ecc.), finalizzati alla creazione di un sistema di monitoraggio, sia di tipo qualitativo che quantitativo, durante tutto l'arco temporale del servizio (ex ante, in itinere, ex post), in grado di evidenziare l'eventuale scarto tra il valore atteso degli indicatori ed il loro valore effettivo, in coerenza con il sistema della qualità indicato al seguente punto 3.10 "Controllo della qualità", con particolare riferimento alla rilevazione della soddisfazione degli utenti (*customer satisfaction*).

Il soggetto aggiudicatario, oltre alle attività principali, dovrà provvedere ai seguenti **servizi accessori**:

1. l'apertura e chiusura dell'ambiente in cui avrà sede il servizio;
2. il riordino giornaliero dei locali e la pulizia dei giochi, da effettuarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;
3. il costante mantenimento dello stato di decoro degli ambienti per la corretta fruizione degli stessi da parte dell'utenza, mediante il riordino dei materiali e delle attrezzature;
4. il lavaggio, dopo la pausa estiva, di tutti i peluche, i giochi e gli arredi morbidi;
5. attività di formazione, non inferiore a 12 ore, destinata agli educatori in servizio con particolare riferimento alle competenze di un ideale profilo di ludotecario, coerenti con due o più dei seguenti argomenti formativi, come presentato in fase di offerta tecnica e condiviso con l'Amministrazione Comunale: studio e approfondimento sul gioco e sul giocattolo con particolare riferimento alle loro valenze educative; tecniche del gioco e dell'animazione; criteri di scelta dei giocattoli e loro classificazione (giochi di esplorazione e sensoriali; giochi motori; giochi di imitazione o simbolici; giochi di espressione o di fantasia; giochi sociali; giochi di costruzione distinti sulla base dei materiali; giochi e giocattoli della tradizione popolare etc); laboratori di costruzione giocattoli; programmazione e organizzazione delle attività ludiche;
6. la dotazione, al personale incaricato, degli strumenti necessari alla gestione delle comunicazioni con l'utenza, all'attuazione del progetto tecnico e all'elaborazione della documentazione richiesta.
7. eventuale adozione, di misure di sicurezza/sanitarie indicate nelle linee guida dei protocolli ministeriali, regionali e comunali rispetto ai servizi educativi prima infanzia.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre garantire la messa a disposizione di beni direttamente connessi con le attività oggetto dell'appalto, quali strumenti e attrezzature musicali, personal computer, tablet o altro dispositivo per la gestione delle prenotazioni, ove previsto, comunicazioni con l'utenza, creazione materiale di documentazione laboratori (anche per eventuali attività a distanza), report gestione presenze utenze.



Nel servizio rientrano anche i seguenti servizi accessori e l'acquisto di materiale di consumo necessario per la prestazione, quali ad esempio:

1. materiali di consumo nell'ambito delle attività di riordino;
2. cancelleria;
3. giochi e materiali ludico-didattici soggetti a rapido deterioramento in considerazione della modalità di svolgimento della prestazione;
4. prodotti per le attività laboratoriali condotte direttamente dai servizi;
5. prodotti farmaceutici per il primo soccorso (garze, cerotti, disinfettante, ecc.);
6. dispositivi di protezione individuale (DPI), eventualmente anche di tipo sanitario, sulla base delle disposizioni vigenti;
7. interventi di ordinaria manutenzione dei complementi d'arredo usurati, degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili a disposizione delle strutture che si rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli stessi.

A tale scopo l'Amministrazione comunale mette a disposizione un corrispettivo forfettario quantificato per ciascun lotto sulla base del dettaglio economico offerto in sede di gara, ferma restando la possibilità di messa a disposizione di ulteriori beni interamente a carico dell'aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato nel progetto tecnico.

Tutti gli acquisti devono essere approvati in via preliminare dall'ufficio Attività educative di riferimento e rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Il corrispettivo relativo ai materiali sarà liquidato trimestralmente sulla base delle tipologie e quantità di materiali descritti nelle relazioni periodiche.

Per una corretta gestione degli ambienti sia interni che esterni, al fine di un approccio integrato e continuativo, è necessario che l'appaltatore metta in atto **misure di prevenzione mediante buone pratiche**, per evitare l'insorgere di possibili contaminazioni da agenti infestanti. A tal fine, saranno condivise buone prassi per la **prevenzione infestanti** sulle azioni e accortezze da seguire durante il servizio. In caso di presenza accertata di agenti infestanti, l'affidatario dovrà procedere anche attraverso interventi emergenziali diretti di messa in sicurezza, oltre alla segnalazione all'Ufficio Attività educative del Quartiere per la richiesta di intervento.

Sono previste interruzioni per la pausa estiva, le vacanze natalizie e pasquali e per le altre festività di calendario ed eventualmente per quelle chiusure annualmente concordate con l'aggiudicatario, in corso d'esecuzione.

L'Amministrazione- Direzione Istruzione, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si riserva di apportare modifiche all'orario di apertura dei servizi, previo accordo con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva, per motivi di interesse pubblico non prevedibili o di sicurezza sanitaria, di sospendere o interrompere il servizio oppure modificarne durata, orario e modalità di erogazione, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.

Nel caso di mancato svolgimento del servizio per motivi legati ad allerta meteo, pubblica sicurezza o pubblica incolumità, anche sulla base di provvedimenti dell'autorità locale, le attività non svolte potranno essere recuperate nell'anno di riferimento del servizio.

Potranno essere sviluppate in fase di esecuzione forme di co-progettazione tra gli affidatari ed il Comune, attraverso la diversificazione delle modalità di erogazione del servizio, per valorizzare la rete delle ludoteche, sperimentando modelli di intervento volti a fare emergere i bisogni latenti di socialità e di condivisione, attraverso esperienze di comunità ed interventi diffusi sul territorio, anche integrati con le altre realtà locali, istituzionali o private e al di fuori dello spazio fisico delle ludoteche. L'operatore economico potrà fare anche proposte di intervento in favore di destinatari diversi individuati sulla base di specifica analisi dei bisogni, che andrà ad esplicitare nell'apposita sezione dell'offerta tecnica. La diversificazione delle modalità di erogazione del servizio potrà essere realizzata in alternativa agli orari di apertura del servizio al pubblico oppure mediante la proposizione di progetti aggiuntivi, di cui all'art. 7. È facoltà del Comune, sulla base dei dati di monitoraggio delle presenze e delle verifiche sull'adeguatezza dei servizi offerti alle esigenze dell'utenza, ridefinire, in fase di esecuzione del contratto e in ottica di co-progettazione, le modalità di realizzazione delle proposte innovative presentate nell'offerta tecnica. Il Comune potrà comunque decidere in qualsiasi momento di attivare, non attivare oppure sospendere le proposte innovative alternative, ripristinando l'articolazione del servizio in modalità standard.

3.3 Personale e orari

Per ciascun lotto deve essere prevista la figura di **1 Coordinatore/trice** che garantisca il coordinamento e il supporto pedagogico delle attività previste all'interno dei servizi, nonché il costante rapporto con l'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento, che svolgerà le attività previste per almeno 3 ore settimanali in media, tranne che per il Lotto 5, per cui sono previste 4 ore settimanali di media.

Il/la Coordinatore/trice:

- sarà responsabile della realizzazione del progetto aggiudicato all'Impresa, compresi eventuali servizi aggiuntivi, come indicato al successivo art.7;
- dovrà assicurare la corretta gestione educativa e il buon andamento dei servizi affidati, il supporto pedagogico ed il monitoraggio degli stessi;
- curerà la redazione di strumenti atti alla rilevazione, al controllo della qualità e alla documentazione delle attività svolte all'interno dei servizi, compreso gli eventuali servizi aggiuntivi;
- promuoverà il collegamento e il rapporto con i soggetti pubblici e privati operanti in ambito socio-educativo sul territorio del Quartiere di riferimento;
- parteciperà ad incontri periodici (mensili/trimestrali/semestrali) con l'ufficio attività educative del Quartiere di riferimento per organizzare e programmare le attività e gli eventi da promuovere all'interno dei servizi.

Il/la Coordinatore/trice dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



1. laurea, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche, psicologiche, sociologiche o di titoli equipollenti riconosciuti dagli organi competenti;
2. esperienza documentabile di servizi analoghi, per un periodo non inferiore a due anni.

Il personale educativo oltre alle ore di servizio frontale, disporrà di un monte ore non frontale individuale differenziato per ogni lotto, da destinare a: incontri del gruppo di lavoro, finalizzati alla progettazione e programmazione delle attività, alla preparazione e predisposizione dei laboratori, alla realizzazione di eventi particolari (feste, incontri su tematiche specifiche, partecipazione a manifestazioni varie), riordino degli ambienti, laddove non diversamente descritto (vedi Lotto 3, 5 e 6), verifica attività proposte, incontri con il referente degli uffici Attività Educative del quartiere di riferimento.

Gli educatori/le educatrici dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

3. diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza di lavoro documentata non inferiore a 24 mesi nell'ambito dei servizi socio-educativi rivolti ai minori;
4. diploma di scuola secondaria di secondo grado e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale in ambito socio-psico-pedagogico;
5. diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico in materie socio-psicopedagogiche;
6. laurea, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche, psicologiche, sociologiche o nell'ambito dei servizi sociali.

Fra le figure educative presenti in ogni struttura, dovrà essere individuato un referente responsabile del singolo servizio, che avrà la responsabilità del rilevamento dati relativi all'utenza (affluenza, fruizione, gradimento) utilizzando apposite schede, predisposte per ogni singolo servizio.

Lotto 1 – Ludoteca I Nidiaci

Sede

Il servizio comprende i seguenti spazi: un ufficio collocato all'entrata, un lungo corridoio ampio e largo utilizzato come stanza gioco polivalente, con un'ampia parte finale appartata organizzata a biblioteca, una grande stanza gioco con spazi attrezzati per laboratori manuali, per giochi di trucchi, travestimenti e drammatizzazioni teatrali e per il gioco simbolico. C'è inoltre una stanza di giochi morbidi riservata ai più piccoli, un locale per deposito materiale, dove hanno sede il quadro elettrico e la caldaia, due servizi igienici. La struttura comprende anche un cortile esterno, in condivisione con la scuola primaria Agnesi, che può essere utilizzato solo dopo l'uscita degli alunni dalla scuola (alle 16,45 il lunedì e il giovedì e alle 14,45 il martedì, mercoledì e venerdì) e il sabato,



ma le attività ludotecarie possono essere svolte, tenuto conto delle condizioni meteo, anche all'aperto presso spazi pubblici prossimi, quali il giardino dell'Ardiglione.

Orari di apertura al pubblico

Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 16:00 per lo "Spazio compiti".

Sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30

Gli orari di apertura si riferiscono ad un calendario annuo di 38 settimane.

Personale

Nel caso di apertura standard, deve essere garantita la presenza di n. 2 educatori/trici, di cui uno referente del Servizio, per 3 ore il lunedì, il giovedì e il sabato e 5 ore il martedì, il mercoledì e il venerdì **per un totale di 24 ore frontali per 114 settimane (38 settimane per ciascuno dei 3 anni)**. Sono previste inoltre 3 ore di attività non frontali per educatore/trice a settimana.

Lotto 2 – Ludoteca Marcondironero

La sede

Il servizio è collocato nei locali comunali di via delle Carra n.4. La sede comprende i seguenti spazi: un corridoio con postazione di accoglienza e postazione amministrativa, una stanza di giochi morbidi e di giochi per i più piccoli, una stanza da gioco per l'organizzazione di laboratori con i bambini più grandi e più piccoli, i servizi igienici per i bambini, un bagno per gli adulti e uno per persone con disabilità. Non dispone di spazio esterno, ma le attività ludotecarie possono essere svolte, tenuto conto delle condizioni meteo, anche all'aperto presso spazi pubblici prossimi, quali il giardino Maragliano.

Orari di apertura al pubblico

La ludoteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Gli orari di apertura si riferiscono ad un calendario annuo di 36 settimane.

Personale

Deve essere garantita la presenza di 2 educatori, di cui uno referente del Servizio, per n. 3 ore giornaliere di apertura al pubblico per 5 giorni alla settimana per un totale di **15 ore frontali per 108 settimane (36 settimane per ciascuno dei 3 anni)**.

Sono previste inoltre 3 ore di attività non frontali per educatore/trice a settimana.

Lotto 3 – Ludoteca La Tana dell'Orso – gestione parziale

La sede

Il servizio è collocato in viale De Amicis n. 21 ed occupa una superficie coperta di circa 230 mq, come da planimetria allegata.

La struttura dispone di un ingresso, alla sinistra del quale è stato ricavato lo spazio lettura, arredato con librerie e comodi divanetti; è dotato di servizi igienici per l'utenza e per il personale.

Sul corridoio si affacciano tre stanze. La prima stanza è divisa in due parti: una metà è dedicata ai laboratori e ai giochi da tavolo; nell'altra metà è predisposto uno spazio attrezzato ad ufficio per il personale.



La seconda stanza è suddivisa in 4 angoli; angolo morbido, angolo del gioco simbolico dove il bambino/a può trasformare la realtà e ricostruire momenti di vita quotidiana che ha vissuto (travestimento, bambole e angolo della cucina), angolo delle costruzioni in legno e lego, pista del treno e delle macchinine.

La terza stanza, la più grande, è quella del movimento e del teatro all'interno della quale si trovano una struttura in legno utilizzata come percorso motorio, una piscina con le palline e il teatro dedicato alla drammatizzazione con burattini e ombre cinesi.

Il servizio dispone anche di uno spazio esterno ad uso esclusivo che si configura come prolungamento dello spazio interno del servizio. Qui, delimitate da siepi, sono state ricavate le stanze esterne "del labirinto" e "del suono"; oltre all'orto e al giardino aromatico. Vicino al cancello d'ingresso è ricavato lo spazio "antichi giochi da strada" e il "parcheggio tricicli".

Le attività ludotecarie possono essere svolte, tenuto conto delle condizioni meteo, anche all'aperto presso spazi pubblici prossimi.

Orari di apertura al pubblico

Rispetto all'appalto in scadenza al 31.12.2025 verrà attivato un modello improntato a una maggiore integrazione dei servizi, con due pomeriggi settimanali di copresenza tra il personale comunale e quello dell'appaltatore.

lunedì	9:00 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto
martedì	9:00 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto in compresenza con personale comunale
mercoledì	9:00 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto
giovedì	9:00 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto in compresenza con personale comunale
venerdì	9:00 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto
sabato	9:00 - 12:30 appalto	chiuso

Gli orari di apertura si riferiscono ad un calendario annuo di 40 settimane, fatta salva l'apertura del sabato mattina che si svolge per 36 settimane l'anno.

Personale



Deve essere garantita la presenza di 2 educatori, di cui uno referente del Servizio, per **n. 4 ore giornaliere (3,5 ore di apertura al pubblico e 15 minuti in apertura e 15 minuti in chiusura per preparazione e riordino), nei cinque giorni di apertura pomeridiana settimanale per un totale di 120 settimane (40 settimane per ciascuno dei 3 anni) e per n. 4 ore il sabato mattina per 108 settimane (36 settimane per ciascuno dei 3 anni).** Sono previste inoltre 2 ore di attività non frontali per educatore/trice a settimana.

Lotto 4 – Ludoteca Il Castoro

La sede

Il servizio è collocato nei locali di una palazzina a due piani, in Piazza Bartali n. 3/B, creata appositamente per ospitare una ludoteca.

La sede comprende i seguenti spazi:

- al piano terreno un disimpegno, una sala giochi con giochi simbolici e zona lettura, per i bambini dai 4 agli 11 anni, una stanza adibita ai laboratori manuali e servizi igienici divisi per adulti, bambini/e e persone con disabilità;
- al primo piano (servito da ascensore) un disimpegno, una sala giochi per i bambini da 0 a 3 anni, una stanza con giochi morbidi e altro riservata ai più piccoli e servizi igienici divisi per adulti, bambini e persone con disabilità;
- al piano interrato locali caldaie e magazzini per i giochi e materiale vario.

Non dispone di spazio esterno, ma le attività ludotecarie possono essere svolte, tenuto conto delle condizioni meteo, anche all'aperto presso spazi pubblici prossimi.

Orari di apertura al pubblico

La ludoteca è aperta al pubblico con il seguente orario:

- 1) dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00
- 2) sabato dalle 10:00 alle 13:00

Gli orari di apertura si riferiscono ad un calendario annuo di 36 settimane.

Personale

Deve essere garantita la presenza di 3 educatori, di cui uno referente del Servizio, durante i pomeriggi ed il sabato mattina, mentre nelle altre mattine è richiesta la presenza di 2 educatori, di cui uno referente.

I tre educatori in servizio il pomeriggio ed il sabato mattina, dovranno svolgere 3 ore giornaliere per un totale di 18 ore; i due educatori in servizio nelle altre mattine devono garantire la presenza per n. 2,5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì per un totale di 12,5 ore; il totale complessivo è pertanto **30,5 ore frontali per 108 settimane (36 settimane per ciascuno dei 3 anni).**

Sono previste inoltre 3 ore di attività non frontali per educatore/trice a settimana.

Lotto 5 – Ludoteca La Carrozza di Hans

Sede

Il servizio è collocato in via Canova 170/b – 50142 Firenze. Insieme alla *BiblioteCanova* e al *Sonorità Spazio Giovani e Musica*, fa parte del Centro Culturale Canova, un unico complesso con



funzioni educative, sociali e culturali. Occupa una superficie coperta di circa 625,00 mq, come da planimetria allegata.

La struttura è suddivisa in due ali speculari collegate tra loro da un salone dal quale si accede ai corridoi e a tutti i locali e si snoda su un unico livello al piano terra. La ludoteca è dotata di aree per il gioco individuale e collettivo; le sale sono divise per età: per i più piccoli (0-5 anni) è predisposta la stanza del movimento, con cuscini e giochi adatti alla fascia di età; per i più grandi, è allestita la sala del gioco simbolico, con angolo cucina, banco del mercato, e sono concepiti spazi per giochi da tavolo, costruzioni di vario tipo e librerie attrezzate con libri di ogni genere e per ogni età. La struttura è dotata di servizi igienici per l'utenza e per il personale.

La ludoteca è dotata di un ampio giardino esclusivo attrezzato con due aree di giochi specifici per le fasce di età, ma le attività ludotecarie possono essere svolte, tenuto conto delle condizioni meteo, anche all'aperto presso i numerosi spazi pubblici prossimi, quali il giardino dell'Argingrosso.

Orari di apertura al pubblico

La ludoteca è aperta al pubblico con il seguente orario:

- 3) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00
- 4) sabato dalle 9:00 alle 12:30

Gli orari di apertura si riferiscono ad un calendario annuo di 40 settimane, oltre un' ulteriore settimana di apertura solo in orario 9:00 alle 12:30. L'apertura del sabato è prevista per n.31 settimane annue.

Personale

Deve essere garantita la presenza di n. 3 educatori, di cui uno referente del Servizio, per **4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio nei cinque giorni (3,5 ore di apertura al pubblico e 15 minuti in apertura e 15 minuti in chiusura per preparazione e riordino) di apertura mattutina e pomeridiana settimanale, per 120 settimane (40 settimane per ciascun anno); per 4 ore il sabato mattina per 96 settimane (32 settimane per ciascun anno) e per un'ulteriore settimana di apertura per 4 ore la mattina (3,5 ore di apertura al pubblico e 15 minuti in apertura e 15 minuti in chiusura per preparazione e riordino) per 3 settimane (1 settimana per ciascun anno) .**

Sono previste inoltre 2 ore di attività non frontali per educatore/trice a settimana.

Lotto 6 – Ludoteca Il Castello dei balocchi-gestione parziale

Sede

Il servizio è collocato in Via del Pontormo n. 92, zona di Castello, tra Firenze e Sesto Fiorentino, in un contesto territoriale e ambientale ricco di spazi verdi, in un agglomerato urbano che ha radici storiche antiche, arricchito dalla presenza di ville medicee e dimore d'epoca di varia origine. Occupa una superficie coperta di circa 475 mq.

La Ludoteca è situata al primo piano dell'edificio che ospita anche le scuole dell'infanzia comunale e primaria Cadorna. È dotata di sei ambienti suddivisi in: spazio del Giallo Girasole, con giochi simbolici e di costruzione; spazio Verde Ranocchio, per i giochi di movimento; spazio Rosso Pettiroso, per i giochi da tavolo e di società; spazio Blu Stella di Mare, per i giochi dei più piccoli;

spazio Fior di Lillà, per il laboratorio di attività grafico pittoriche, creative e di costruzione; il salone Azzurro Principe, per le attività di teatro e i giochi in grandi gruppi. Dispone di servizi igienici per l'utenza e per il personale.

Non dispone di spazio esterno, ma le attività ludotecarie possono essere svolte, tenuto conto delle condizioni meteo, anche all'aperto presso spazi pubblici prossimi.

Orari di apertura al pubblico

lunedì	9:30 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 gestione diretta
martedì	9:30 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto
mercoledì	9:30 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto
giovedì	9:30 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 gestione diretta
venerdì	9:30 - 13:00 gestione diretta	15:30 - 19:00 appalto
sabato	9:30 - 13:00 appalto	chiuso

Gli orari di apertura si riferiscono ad un calendario annuo di 40 settimane. L'apertura del sabato è prevista per 36 settimane annue.

Personale

Deve essere garantita la presenza di n. 2 educatori, di cui uno referente del Servizio, per **n. 4 ore (3,5 ore di apertura al pubblico e 15 minuti in apertura e 15 minuti in chiusura per preparazione e riordino) nei tre giorni di apertura pomeridiana settimanale per 120 settimane (40 settimane per ciascun anno) e per n. 4 ore il sabato mattina, per 108 settimane (36 settimane per ciascun anno).**

In considerazione delle particolari esigenze organizzative derivanti dalla gestione degli spazi della ludoteca, deve essere garantita la presenza di personale ausiliario per un totale di 4 ore al giorno, che dovrà garantire la sorveglianza degli spazi e la gestione delle presenze.

Sono previste inoltre 3 ore di attività non frontali per educatore/trice a settimana

3.4 Tirocini e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il Comune, a seguito di convenzioni stipulate con le scuole per la realizzazione di esperienze formative innovative, si riserva di inserire,



in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, per lo svolgimento di tirocini formativi di tipo curriculare o extracurriculare e/o di progetti nell'ambito dei PCTO, allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi educativi. In tali casi, l'Amministrazione procederà ad attivare specifici servizi integrativi, come previsto dall'art. 7 del capitolato, tramite incremento del monte orario non frontale.

I percorsi e i tirocini di cui sopra potranno inoltre essere attivati direttamente dall'appaltatore, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. In questo caso, le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti saranno concordati direttamente dall'appaltatore che dovrà darne notizia al Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, E.Q. Centri Estivi, Ludoteche e Attività Educative nei Quartieri, senza oneri per l'Amministrazione Comunale. Tali attività non dovranno essere svolte durante l'orario di servizio.

3.5 Volontariato e servizio civile universale

L'appaltatore potrà inserire volontari e soggetti che partecipano al Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto e senza oneri per il Comune, di cui dovrà essere fatta tempestiva comunicazione agli Uffici Centri Estivi, Ludoteche e Attività Educative nei Quartieri.

L'appaltatore dovrà inoltre collaborare nella realizzazione delle attività previste e che l'Amministrazione Comunale vorrà attivare nei progetti di Servizio Civile Universale e Regionale per le sedi di ciascuna ludoteca, anche partecipando in qualità di partner alla progettazione e individuando personale educativo quale Operatore Locale di Progetto. In questo caso, l'Amministrazione procederà ad attivare specifici servizi integrativi, come previsto dall'art. 7 del capitolato, tramite incremento del monte orario non frontale.

3.6 Sciopero e assemblee

In caso di proclamazione di sciopero del comparto di riferimento, l'appaltatore lo comunica per iscritto all'Amministrazione Comunale e informa le famiglie utenti con almeno 5 giorni di anticipo.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, inclusa l'assemblea sindacale.

Nel caso in cui si verifichi sciopero del personale che consenta un parziale adempimento delle prestazioni contrattuali senza l'apertura del servizio, l'attività svolta dal personale che non ha aderito allo sciopero potrà essere riconosciuta quale ulteriori ore non frontali che saranno soggette a specifica rendicontazione.

3.7 Obblighi dell'aggiudicatario

L'appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato.

La Direzione Istruzione – Ufficio Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

In merito ai punti elencati di seguito l'appaltatore dovrà assolvere ai seguenti obblighi:

A) - Personale impiegato

- a) Il personale che l'appaltatore impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale per inadempienze rilevate, documentate e documentabili. In tal caso, l'appaltatore dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.
- b) L'appaltatore dovrà prevedere la figura di un responsabile della gestione del servizio appaltato per ogni lotto, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dell'attività, che dovrà assicurare la corretta gestione del servizio affidato quale referente amministrativo dell'appalto, con costi a carico delle spese generali del servizio;
- c) L'appaltatore si impegna a fornire alla Direzione Istruzione - Ufficio Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri, prima dell'inizio del servizio, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati negli elenchi di cui sopra, l'appaltatore deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva. L'appaltatore dovrà provvedere quanto prima e comunque entro 5 giorni alla sostituzione di personale ritenuto dall'Amministrazione, sulla base di circostanze documentate, inadatto alla mansione.
- d) L'appaltatore dovrà garantire la continuità nel tempo delle figure professionali impiegate e che sia adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii.
- e) L'appaltatore dovrà segnalare per scritto immediatamente al DEC e all'Ufficio Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
- f) L'appaltatore deve assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.
- g) L'appaltatore dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto appaltatore, generalità e qualifica dell'operatore.

- h) Le prestazioni d'opera del personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
- i) Tutto il personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro.
- j) Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti richiesti e in caso di sostituzione, i nuovi operatori dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti.
- k) Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
- l) L'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

B) – Obblighi datoriali

L'aggiudicatario è tenuto a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Codice CNEL T151 ovvero di un altro contratto indicato in sede di offerta che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'appaltatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il Comune, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

C) – Custodia locali ed arredi

L'appaltatore custodisce i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che sono utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi, mantenuti con diligenza e restituiti al termine dell'appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso, pena l'addebito all'appaltatore delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura di arredi, deterioramenti o furti a carico della struttura, l'appaltatore provvede a trasmettere tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Attività Educative dei Quartieri di riferimento.

L'appaltatore sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime.

L'appaltatore si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri dipendenti e collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico del Comune. In caso di necessità, anche per fare fronte con urgenza a situazioni che possano pregiudicare lo svolgimento in sicurezza del servizio, l'appaltatore potrà svolgere autonomamente piccoli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e di funzionalità della struttura.

3.8 Obblighi assicurativi e responsabilità

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto esonerato:

1. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
2. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, compresa la conduzione dei locali ove si svolge l'attività, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente Capitolato.

Tale polizza dovrà:

1. riferirsi inequivocabilmente e specificamente al servizio affidato con indicazione del relativo CIG;
2. coprire danni cagionati a terzi dal proprio personale dipendente e dai minori in custodia;
3. prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
4. coprire i danni personali di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, derivanti dallo svolgimento del servizio (RCO);
5. essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, ivi compreso incendio, con massimali non inferiori a € 20.000,00;
6. contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;
7. nel caso preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, la polizza assicurativa deve indicare che queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata e gestita esclusivamente dalla compagnia assicuratrice;

8. l'importo della franchigia non dovrà essere superiore ad € 2.000 - salvo specifici casi approvati dall'Amministrazione Comunale;

9. garantire il pagamento diretto al terzo danneggiato dell'indennità dovuta, per quanto concesso dal dispositivo di cui all'art. 1917 C.C.

In caso di aggiudicazione di più lotti è possibile stipulare un'unica polizza complessiva, riportando comunque i CIG di ciascun lotto.

Le copie digitali/conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni devono essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

L'appaltatore dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

3.9 Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore, nella persona del Presidente o del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificamente:

1. ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
2. a partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
3. a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
4. a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
5. a nominare uno o più coordinatori responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata. La nomina di tali figure, idonee e

adeguatamente formate a ricoprire tale ruolo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune;

6. a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati all'attività affidata, con particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
7. ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
8. a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
9. a dotare il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;
10. a far rispettare il divieto di fumo e di sigaretta elettronica in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata e segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate.

3.10 Attività dell'Amministrazione e controllo della qualità

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi.

Il Comune, tramite i propri competenti uffici Attività Educative nei Quartieri, svolge le funzioni di indirizzo del servizio oggetto dell'appalto ed effettua la verifica ed il controllo su quanto stabilito dal presente Capitolato e sulle attività previste nell'offerta tecnica, nonché alla regolarità della gestione complessiva dei servizi svolti.

Sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione delle sedi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la predisposizione, in collaborazione con l'appaltatore, di tutte le misure idonee per favorire l'integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato, nella rete degli interventi socio-educativi del territorio;
- i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti;
- la verifica del perseguimento degli obiettivi del servizio per mezzo delle relazioni intermedie e finali.

L'appaltatore è tenuto a monitorare e verificare la qualità percepita ed erogata dei servizi prestati, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Amministrazione Comunale, compresi gli strumenti per un'appropriata gestione dei reclami e

delle segnalazioni. In particolare, l'appaltatore deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

1. la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;
2. la rilevazione mensile delle iscrizioni, dimissioni, frequenze dei bambini/e e ragazzi/e;
3. gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
4. gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
5. gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento.

Saranno altresì previsti:

- relazioni sulle specifiche attività svolte;
- riunioni periodiche di verifica con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento.

I valori degli indicatori mensili devono essere trasmessi all'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento tassativamente entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo.

Saranno altresì previste:

- Verbalizzazione delle riunioni periodiche di verifica con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento e delle riunioni periodiche inter-progettuali cui partecipano i gruppi di lavoro, con finalità di confronto professionale sui temi dell'apprendimento per il miglioramento continuo del servizio (condivisione di buone prassi, standardizzazione di protocolli, ecc.).
- ogni anno 3 relazioni descrittive sull'andamento delle attività, di cui due corredate dagli indicatori (prima della pausa estiva e a dicembre). Nelle relazioni dovranno essere descritte anche la tipologia e quantità di materiali acquistati.
- relazione finale concernente i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti, contenente anche i risultati relativi ai controlli di qualità effettuati, nonché la relativa documentazione.

L'appaltatore si conforma a quanto previsto dalla Carta dei Servizi approvata dal Comune di Firenze, reperibile alla pagina <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita>

Il servizio svolto sarà oggetto di verifiche periodiche e sopralluoghi da parte dei competenti uffici del Comune.

3.11 Trattamento dati personali degli/delle utenti

L'Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16, dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. L'appaltatore è tenuto a possedere i requisiti di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali del Comune di Firenze, inerenti alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato, e si impegna ad accettare tale nomina nella

persona del suo legale rappresentante. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili impegnandosi ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L'appaltatore mantiene la riservatezza dei dati personali relativi agli utenti del servizio provenienti da qualsiasi fonte.

Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16, dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto di quanto specificato nell'atto di nomina.

È vietata la diffusione dei dati personali oggetto del trattamento e ogni qualsiasi uso diverso e non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza

L'appaltatore s'impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai relativi decreti attuativi.

I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi e cancellati al termine del servizio. L'appaltatore si impegna a cancellare i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare eventuali copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione al Dirigente responsabile del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.

È fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di minori.

Art. 4 – Criteri Ambientali Minimi

4.1 Clausole contrattuali e specifiche tecniche

In ottemperanza al DM del 9 dicembre 2020:

- l'impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fini di ridurre il consumo;
- gli articoli del servizio affidato devono essere trattati, fatte salve indicazioni specifiche da parte della autorità nazionali competenti legate ad emergenze epidemiologiche, con prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN ISO 14024 o con detergenti e sostanze chimiche conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti e, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto D del DM del 9 dicembre 2020 stesso, muniti di rapporti di prova rilasciati da un laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025.

Inoltre, i prodotti utilizzati per il lavaggio devono essere idonei ad assicurare che gli articoli risultino morbidi e confortevoli, oltreché privi di odori e tali da evitare danni fisici agli utenti in termini di allergie, irritazioni della pelle, etc, e devono essere non corrosivi, biodegradabili secondo la normativa vigente e tali da non danneggiare e/o scolorire il materiale ed i capi stessi;

Le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistema, al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'idonea qualità microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato.

Le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi del contesto, valutazione aspetti ambientali, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione) durante l'esecuzione del servizio, in modo da arrecare il minor impatto possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1.

Art. 5 – Importo dell'appalto

5.1 Corrispettivo

L'importo presunto dell'appalto per 36 mesi di servizio ammonta complessivamente ad euro 1.309.840,56 di cui:

- LOTTO 1: € 169.358,79 oltre IVA di legge;
- LOTTO 2: € 110.938,89 oltre IVA di legge;
- LOTTO 3: € 169.542,93 oltre IVA di legge, al netto degli oneri per la sicurezza;
- LOTTO 4: € 254.882,76 oltre IVA di legge;
- LOTTO 5: € 437.300,82 oltre IVA di legge;
- LOTTO 6: € 167.816,37 oltre IVA di legge.

Per i lotti 1, 2, 4, 5 e 6 l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero) in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Per il lotto 3 l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 120,00.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario. In caso di parziale effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l'importo di cui al comma precedente sarà soggetto a riduzione o incremento secondo quanto indicato nel seguente articolo 7. Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese relative al contratto. Con il corrispettivo pattuito i soggetti aggiudicatari s'intenderanno compensati di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.

5.2 Modalità di pagamento

Il compenso dell'appaltatore è onnicomprensivo di tutti i servizi accessori richiesti nel presente Capitolato. Il corrispettivo sarà liquidato trimestralmente valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni effettivamente documentate nelle relazioni trasmesse, secondo quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Ai fini della fatturazione, il prezzo offerto per ciascuna voce di costo di cui al "Dettaglio Economico" dell'offerta presentata costituisce la base di calcolo del corrispettivo effettivamente dovuto dal Comune per le prestazioni effettuate ed è mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la revisione dei prezzi ex art. 60 del codice.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e dell'esito positivo dei controlli previsti dal Codice. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche intestate a Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative, che dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.

Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, numero e data (espressa in GG/MM/AA) del provvedimento di affidamento, il riferimento normativo di applicazione IVA. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter del Dpr n. 633/1972.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui all'art.20 (del presente Capitolato).

La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, non dipendenti da causa della Stazione Appaltante, qualunque ne sia il motivo, anche a causa di eventuali vertenze sindacali e/o sciopero.

5.3 Anticipazione del prezzo

L'anticipazione è esclusa ai sensi dell'art. 125 comma 1, terzo periodo, e dell'articolo 33, Allegato

II.14 del Codice, in quanto trattasi di servizi il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

5.4 Cessione del credito

La cessione del credito, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, è disciplinata dalla legge n. 52 del 21 febbraio del 1991. Per le condizioni di opponibilità alla Stazione appaltante si rinvia all'Allegato II.14 del Codice.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice NIC (Codice ECOICOP 094 Servizi ricreativi e culturali) reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscriverne riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

7.1 Modifiche ex art. 120, c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023

- **L'Amministrazione Comunale potrà richiedere eventuali servizi integrativi** rispetto a quanto finora previsto, sempre che non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, come a titolo esemplificativo: potenziamento attività, anche attraverso partecipazione ad eventi rivolti alla cittadinanza, implementazione di attività educative previste da progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private; implementazione di attività educative e di sostegno scolastico rivolte a ragazzi/e delle scuole del quartiere, anche mediante l'utilizzo dei locali messi a disposizione e anche in orari diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato; realizzazione di iniziative di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali o il Servizio di Supporto alle Attività Educative e Scolastiche di questa Direzione; iniziative rivolte alla fascia di età 11-14 senza la presenza delle famiglie. In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.
- **approvazione da parte dell'AC** di eventuali **servizi integrativi** proposti dall'appaltatore rispetto a quanto finora previsto, il cui corrispettivo sarà computato in aggiunta al corrispettivo di cui all'art. 5. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e con gli obiettivi di cui all'art. 2.

Le modifiche ex art. 120 c.1 lett. a), nei limiti del 20% del valore dell'appalto, se presentate dall'appaltatore, potranno essere approvate o rigettate dal Comune a proprio insindacabile giudizio, valutati l'interesse pubblico, l'opportunità e la convenienza delle stesse. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo l'esecutività del provvedimento che li approva.

Art. 8 – Clausole sociali

8.1 Applicazione CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Codice CNEL T151, ovvero di un altro contratto indicato in sede di offerta che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative.

8.2 Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, se disponibile, a pari condizioni retributive, inclusi eventuali scatti di anzianità.

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dall'art. 13 del presente Capitolato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato D al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del Codice denominato "Dati riepilogativi personale impiegato dall'appaltatore uscente", che contiene: numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

8.3 Parità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Al fine di garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario è obbligato ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett. a) e 2 bis del Codice a:

- 1) (nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.
- 2) (nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3) assicurare, in virtù dell'obbligo assunto in sede di presentazione di offerta, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale di cui alla lettera b del presente articolo) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo l'appaltatore



produce uno di schema di organizzazione del personale che sarà impiegato nell'appalto, con indicazione in dettaglio delle assunzioni necessarie di cui sopra.

La mancata osservanza di tale obbligo, nelle modalità specificate nel suddetto schema, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I rapporti e le relazioni previste dai paragrafi 1) e 2) del presente articolo sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Codice.

Art. 9 – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime; gli eventuali accordi in deroga sono nulli.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 6 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 10 – Garanzia definitiva



L'esecutore del contratto è obbligato a norma dell'art. 53, c. 4 del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, c. 2.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 – Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, l'affidatario accetta le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del

contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 12 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, al Progetto presentato in sede di gara, anche tramite le check list allegate al presente capitolato.

Il Comune effettua controlli a scadenze periodiche, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato e al progetto presentato in sede di gara.

- a) A tal fine il Comune potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il contratto di lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.
- b) Il Comune svolge di norma attività di indirizzo e supervisione anche in itinere, nel corso dello svolgimento del servizio, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive a seguito di circostanze impreviste, per garantire il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il soggetto responsabile dei rapporti con l'appaltatore per i servizi oggetto del contratto. Il DEC è preposto al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Il contratto, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del presente capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi è la Dott.ssa Susanna Traversi, Direzione Istruzione - via Nicolodi, 2 Firenze.

Ai sensi dell'art. 34, dell'Allegato II.14 del Codice, la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, avviene tramite comunicazione PEC con allegato verbale di check list indicante tempi e modalità di risoluzione delle criticità rilevate.

Art. 13 – Penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

n.	Tipologia di inadempimento	Penale
1	Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 8.3 del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale
2	Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 8.3 del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della certificazione e della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale
3	Inosservanza dell'obbligo previsto all'art. 8.3 del presente capitolato di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
4	Mancato rispetto del piano di assorbimento del personale del gestore uscente, per ragioni addebitabili all'aggiudicatario, di cui all'art. 8.2 del presente capitolato	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
5	Mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica	Da € 2.000 a € 5.000 euro in base alla gravità
6	Comunicazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successivamente alla stipula del contratto effettuata nelle more dell'acquisizione delle informazioni	15 % dell'ammontare del contratto

7	Accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco	€ 5.000 al giorno
8	Mancato rispetto della dotazione del personale	€ 250 al giorno
9	Trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo	Da € 5.000 a € 10.000 euro in base alla gravità
10	Mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inadatto dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione	1 per mille valore dell'appalto per ogni giorno di mancata sostituzione

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

L'ammontare delle penali nn. 1-3 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali nn. 4 e ss non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

1. in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1 del Codice;
2. è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
3. è stato superato il tetto massimo indicato al precedente articolo 13 per l'applicazione delle penali (rispettivamente 20% o 10% dell'ammontare netto contrattuale per le penali di cui ai numeri 1-3 oppure 4 e ss);
4. grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di

lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

5. inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
6. subappalto non autorizzato;
7. grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;
8. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre due settimane;
9. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e, nel caso in cui il servizio siano ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario. Le somme dovute all'esecutore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura o del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 15 – Recesso

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o forniture non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei



requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura o del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 16- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)

In considerazione del valore dei Lotti, la stazione appaltante non si avvale della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, e il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, disciplinato dall'art. 38 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Art. 17 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato "Regolamento".

Art. 18 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

L' Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e.s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Art. 20 – Stipula e Spese contrattuali

Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;

- originale della fideiussione a garanzia definitiva;
- copia delle polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;
- copia degli eventuali subcontratti o contratti continuativi;
- documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese, imposte e tasse (compresi eventuali diritti di segreteria) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali - nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
- designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;
- mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.



Art. 22 – Definizione delle controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

- 23.1 Offerta tecnica
- 23.2 Offerta economica/dettaglio dell'offerta economica
- 23.3 DUVRI (limitatamente al Lotto 3)
- 23.4 Check list controlli in loco



COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO

Spett.le COMUNE DI FIRENZE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: Appalto per la gestione delle ludoteche del Comune di Firenze denominate ludoteca 'Marcondirondero', ludoteca 'Il castoro' – anni 2026-2028 - conformemente ai C.A.M. di cui al DM del 09/12/2020 – LOTTO 2 CIG B847578C39 – LOTTO 4 CIG B84757ADDF

Comunicazione delle coordinate (IBAN) del conto corrente bancario/postale previsto dall'Art.3 della L.136 del 13/08/10.

IBAN

ISTITUTO BANCARIO O POSTALE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FILIALE/SEDE DI: PRATO ag.1 P.zza Mercatale

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E AD OPERARE SUL CC.

1) NADIA LUNGHINI nata a

2)

3)

4)

Per l'Impresa

DATA 23.12.2025

ALAMBICCHI
SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
Sede Leg. Via IV Novembre, 17 - 59100 PRATO
Tel. 0574.611299 - Fax 0574.611299
C.F./P. IVA 01802740975
E-mail: alambicchi@alambicchi.org
F.to

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D' IDENTITA':

carta identità n. CA28425HS

(estremi documento d' identità)

Informazione resa ai sensi del D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Alambicchi - società cooperativa sociale - onlus

Sede legale: Via IV Novembre, 17, 59100, Prato

- Email: alambicchi@alambicchi.org - P.E.C.: alambicchi@pec.confcooperative.it - web: www.alambicchi.org

Sede operativa: via Strozzi, 91/a, 59100, Prato, - Tel./Fax: 0574.611299 - Cell.: 334.6861877

C.F. e P.I. 01802740975 N. Registro Imprese Prato 17729\1999 R.E.A. Prato 472852 N. Albo Società Cooperative A119392

	DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	1) Il contraente appaltatore dichiara di essere a	
	conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al	
	protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di	
	Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni	
	della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura	
	- Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10	
	ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla	
	Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di	
	accettarne incondizionatamente il contenuto e gli	
	effetti.	
	2) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di	
	accettare la clausola espressa che prevede la	
	risoluzione immediata ed automatica del contratto	
	ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o	
	subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla	
	Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di	
	Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91	
	decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	
	Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more	
	dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà	
	applicata, a carico dell'impresa oggetto	
	dell'informativa interdittiva successiva, anche una	
	penale nella misura del 15% del valore del contratto	
	ovvero, quando lo stesso non sia determinato o	

	determinabile, una penale pari al valore delle	
	prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante	
	potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette	
	penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma	
	2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima	
	erogazione utile.	
	3) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e	
	di accettare la clausola risolutiva espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del	
	contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al	
	subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato	
	inadempimento delle disposizioni in materia di	
	collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con	
	riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e	
	di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento	
	grave:	
	I. la violazione di norme che ha comportato il	
	sequestro del luogo di lavoro, convalidato	
	dall'autorità giudiziaria;	
	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli	
	organi ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non	
	risultante dalle scritture o da altra documentazione	
	obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del	

	totale dei lavoratori regolarmente occupati nel	
	cantiere o nell'opificio.	
	4) Il contraente appaltatore si impegna a denunciare	
	immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità	
	Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione	
	o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti	
	dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine	
	sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni	
	richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare	
	l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,	
	forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,	
	furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto	
	penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna	
	a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente	
	l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò	
	al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di	
	competenza. I predetti adempimenti hanno natura	
	essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il	
	relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione	
	espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456	
	del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici	
	amministratori che abbiano esercitato funzioni relative	
	alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri	
	soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui	
	al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o	

